Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

In data **2 ottobre 2013**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del dott. Alessandro Righetti, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale della **SLAM SPA.** per l'espletamento della procedura di mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della L. 223/91.

Sono presenti:

- per la SLAM Spa: Giuseppe Casalini e Barbara Zerbino
- per la FILCAMS CGIL Naz.le: Sandro Pagaria
- per la FISASCAT CISL Naz.le: Mario Campeotto
- per la UILTuCS Naz.le: Dario Campeotto, giusta delega agli atti del Ministero
- per le RSA FILCAMS CGIL: Viviana Olzai e Cristina Filippi

PREMESSO CHE

- la SLAM Spa (d'ora in poi Società), con sede legale a Genova, opera nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di abbigliamento, calzature ed accessori. La Società presenta un organico complessivo pari a n.150 dipendenti ai quali applica il CCNL del settore commercio/terziario e risulta, pertanto, beneficiaria degli ammortizzatori sociali a regime;
- la Società, con nota del 09/08/13, pec. n.17691 , comunica l'apertura, avvenuta in tale data , della procedura di licenziamento collettivo, per n. 29 lavoratori;
- in data 26/09/13, pec .n. 20275 la Società invia comunicazione del mancato accordo tra le Parti Sociali, avvenuto in sede sindacale e la richiesta di incontro, presso questo Ministero, per l'espletamento della fase amministrativa della Procedura stessa;
- il Ministero, pertanto, con nota del 27/09/13 (prot. n. 20404) ha convocato formalmente le Parti sociali interessate alla riunione odierna;
- in esito al presente incontro, la Società dichiara di essersi trovata costretta ad attivare una procedura di licenziamento collettivo, al fine di salvaguardare la persistenza stessa dell'azienda. La Società dichiara, inoltre, che negli ultimi tre anni ha sensibilmente sofferto a causa della grave crisi che ha interessato il settore dell'abbigliamento in Italia, che ha portato ad una conseguente perdita di clientela e ad una conseguente riduzione del fatturato e degli utili. A tal fine si trova nella condizione di dover intervenire sull'attuale assetto produttivo, chiudendo le unità locali site in

Castel Guelfo(BO), Castel Romano(RM), Noventa di Piave(VE), Valmontone (RM), Città S. Angelo (PE) e Vicolungo (NO), per un numero complessivo pari a n. 27 addetti (n. 2 lavoratori sono , ad oggi, autonomamente fuoriusciti). Dopo un ampio ed approfondito confronto, le Parti convengono di evitare il ricorso drastico all'intervento dei licenziamenti e di richiedere il ricorso ad un periodo di Cigs per crisi con cessazione parziale di attività, nell'auspicio che, durante la fruizione del periodo di Cassa, si possano verificare ipotesi di ripresa dell'attività e e comunque di attuare un processo di gestione degli esuberi meno traumatico per la forza lavoro coinvolta. I lavoratori in esubero risultano essere complessivamente 27, ma poiché n.5 di essi presentano la qualifica di apprendisti, le Parti convengono di richiedere la CIGS per un numero massimo di 22 unità lavorative Per i 5 lavoratori con la qualifica di apprendisti, la società presenterà ulteriore istanza di CIG in deroga, presso questo Ministero.

TANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

Le Parti raggiungono il presente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. L'Azienda presenterà, al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, istanza al fine dell'accesso al trattamento di **CIGS per crisi, con cessazione parziale di attività**, a decorrere **dal 03/10/13** e sino al **02/10/14** per un numero massimo di **n 22 lavoratori,** così come di seguito specificato:

- Castel Guelfo(BO): n.**5** lavoratori
- Castel Romano (RM): n. **5** lavoratori
- Valmontone(RM): n. **4** lavoratori
- Noventa Di Piave(VE): n. **1** lavoratore
- Vicolungo (NO): n. **5** lavoratori
- Città Di Sant'angelo (PE) n. **2** lavoratori

Tali lavoratori verranno collocati in CIGS a zero ore senza rotazione a causa della cessazione totale dell'attività nei succitati punti vendita.

I lavoratori che operano negli altri punti vendita aziendali non saranno coinvolti dal trattamento di CIGS

Riguardo ai restanti n. **5** lavoratori con qualifica di apprendisti dislocati nei punti vendita di Noventa Di Piave, Valmontone e città S. Angelo, la Società si impegna a fare istanza, a questo Ministero, per la concessione di CIG in deroga

2. La Società richiederà il pagamento dell'integrazione salariale direttamente all'INPS, ma si impegna ad anticipare, ai lavoratori che ne faranno richiesta, il TFR maturato.

3. Le Parti, firmatarie del presente accordo, concordano, altresì, di incontrarsi, a livello territoriale, su richiesta delle stesse

4. come piano di gestione degli esuberi la società si impegna a:
- proporre ai lavoratori in Cassa, le eventuali ricollocazioni, presso gli altri punti vendita che rimarranno aperti, in caso di fabbisogno e a promuovere gli stessi per una ricollocazione presso aziende che svolgono attività similari.
- promuovere dei percorsi di formazione e riqualificazione professionale utilizzando eventuali fondi regionali e/o tramite i Fondi Interprofessionali
- lasciare aperta le mobilità su base esclusiva della non opposizione al licenziamento, per tutto il periodo di concessione della Cassa.

5. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperita e conclusa con esito positivo la procedura di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4 e 24 della L. 223/9, nonché la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00.

Questa divisione, esperita l'attività di mediazione, trasmetterà tempestivamente il presente verbale alla div. IV – D.G. delle Politiche Attive e Passive del Lavoro – per l'espletamento delle fasi istruttoria e decisoria di propria competenza.

Letto, confermato e sottoscritto

SLAM SPA

LE OO.SS.

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI